



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

QUADERNO ANTIRICICLAGGIO

Note per i Colleghi



Gruppo di lavoro antiriciclaggio

Coordinatore: Adriana Valgoglio Gambato. Delegato del Consiglio: Francesco Forbek.
Membri: Antonio Chiroli, Federico Orlandi, Andrea Pagani, Chiara Segale e Michele Vitello.

QUADERNO ANTIRICICLAGGIO

NOTE PER I COLLEGHI

REDATTO DAL GRUPPO LAVORO ANTIRICICLAGGIO

Adriana Valgoglio Gambato (Coordinatrice)

Chiara Segala

Federico Orlandi

Antonio Chirolì

Michele Vitello

Andrea Pagani

Delegato del Consiglio:

Francesco Forbek

INDICE

Cap 1 COSA SI INTENDE PER RICICLAGGIO

- 1.1. Cosa si intende per riciclaggio pag. 5
- 1.2. Registrazione e conservazione delle informazioni pag. 5
- 1.3. Sanzioni pag. 6
- 1.4. Elenco delle prestazioni oggetto di registrazione da parte di professionisti diversi da notai ed avvocati pag. 7
- 1.5. Fac-simile Registro identificativo della clientela pag. 9

Cap 2 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- 2.1. Quando effettuare l'adeguata verifica della clientela
(*art. 16 D. Lgs. 231/07*) pag. 11
- 2.2. In quale momento è necessario effettuare la verifica della clientela pag. 12
- 2.3. Come effettuare l'adeguata verifica della clientela pag. 12
 - 2.3.1. Modalità ordinarie..... pag. 12
(*art. 18 – 19 – 20 D. Lgs. 231/07*)
 - 2.3.2. Modalità semplificate pag. 14
(*art. 25 – 26 D. Lgs. 231/07*)
 - 2.3.3. Modalità rafforzate..... pag. 15
(*art. 28 D. Lgs. 231/07*)
- 2.4. Esecuzione da parte di terzi pag. 16
- 2.5. Sanzioni pag. 17
- 2.6. Schede identificazione del cliente pag. 18

Cap 3 COMUNICAZIONI USO CONTANTE SUPERIORE AI LIMITI

- 3.1. Premessa pag. 28
- 3.2. I diversi limiti nel tempo pag. 28
- 3.3. Operazioni “pericolose” pag. 29
- 3.4. La comunicazione al MEF delle violazioni all’uso del contante pag. 30
- 3.5. Il regime sanzionatorio pag. 31
- 3.6. Le novità..... pag. 32

Cap 4 SEGNALAZIONE

- 4.1. Introduzione pag. 34
- 4.2. Individuazione operazioni sospette: Criteri generali pag. 34
- 4.3. Individuazione operazioni sospette: Indicatori di anomalia specifici pag. 35
- 4.4. I casi di esenzione pag. 36
- 4.5. Le modalità di segnalazione ed i suoi contenuti pag. 36
- 4.6. La sospensione dell’operazione oggetto di segnalazione pag. 43
- 4.7. La riservatezza pag. 44
- 4.8. Autoriciclaggio:
non e’ reato di riciclaggio ma c’e’ l’obbligo di segnalazione pag. 44
- 4.9. Le sanzioni pag. 46

Cap 5 ANTIRICICLAGGIO PER REVISORI E/O SINDACI

- 5.1. Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo pag. 48

Capitolo 1

COSA SI INTENDE PER RICICLAGGIO

1.1. COSA SI INTENDE PER RICICLAGGIO

Con il termine riciclaggio si intende la riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all'evento delittuoso generatore degli stessi. In tal senso, sotto il profilo penale, le attività lecite nelle quali vengono effettuati gli investimenti in argomento non sono sanzionabili se non in ragione del legame con i reati precedentemente commessi.

Ai soli fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2007, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a. La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. L'acquisto, la detenzione, o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui si è detto, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

1.2. REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

E' possibile istituire, in alternativa all'archivio unico informatico il registro della clientela a fini antiriciclaggio, fermo restando che funzioni e scopo restano identici. In esso, infatti, vanno annotati i dati identificativi del cliente mentre la documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dal conferimento di un incarico o dall'effettuazione di un'operazione da parte di un soggetto cliente.

Non sussisterà l'obbligo se non ci saranno dati da registrare.

È possibile tenere un unico archivio per tutto lo studio.

Si deve provvedere all'annotazione in ordine cronologico per data di conferimento incarico.

Se cambiano i dati, bisogna aggiornare e integrare le informazioni registrate conservando traccia delle precedenti.

Obbligo di conservazione per 10 anni.

1.3. SANZIONI

Un reato contravvenzionale, previsto nella precedente normativa, è stato depenalizzato e riguarda l'omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico che fino al 28 dicembre 2007 era sanzionata con l'arresto da sei mesi a un anno, e l'ammenda da €5.164,57 a € 25.822,84

SOGGETTI	VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Professionisti e revisori contabili	Omessa istituzione del registro della clientela (anche se non specificamente prevista, si ritiene estendibile la sanzione anche all'omessa istituzione dell'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, alternativo al registro della clientela, e al fascicolo del cliente)	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Altri soggetti (esclusi offerenti l'utilizzo di giochi telematici)	Mancata adozione delle modalità di registrazione specificamente previste	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio	Inosservanza dell'obbligo di fornire al cliente l'informativa sulla privacy	Sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro, aumentata dei 2/3, da 5.000 a 30.000 euro, in caso di dati sensibili e giudiziari. Può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore

1.4. ELENCO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI REGISTRAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTI DIVERSI DA AVVOCATI E NOTAI

Accertamenti, ispezioni e controlli	Apertura/chiusura e gestioni di cassette di sicurezza
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa o conseguente	Arbitrati ed ogni altro incarico di composizione di controversie
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa o conseguente	Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
Amministrazione e liquidazione di azienda	Assistenza in procedura concorsuali
Amministrazione e liquidazione di patrimoni	Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
Amministrazione e liquidazione dei singoli beni	Assistenza per la richiesta dei finanziamenti
Apertura/chiusura di conti correnti bancari	Assistenza societaria continuativa e generica
Apertura/chiusura di conti di titoli	Assistenza tributaria
Apertura/chiusura di libretti di deposito	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa d'impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Certificazione di investimenti ambientali	Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
Consulenza aziendale	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust e strutture analoghe
Consulenza connessa a procedure contenziose	Custodia e conservazione di aziende
Consulenza contrattuale	Custodia e conservazione di beni
Consulenza economico-finanziaria	Determinazione dei costi di produzione nelle imprese industriali
Consulenza in tema di controllo aziendale	Divisioni e assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione
Consulenza in materia contributiva	Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penali e similari	Gestione di conti di titoli
Consulenza tributaria	Gestioni di conti bancari
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati	Gestione di altri beni
Gestione di denaro	Organizzazione degli apporti necessari alla

	gestione o all'amministrazione di società
Gestione di libretti di deposito	Organizzazione e impianto della contabilità
Gestioni di posizioni previdenziali ed assicurative	Organizzazione contabile
Gestione di strumenti finanziari	Tenuta paghe e contributi
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Piani di contabilità per aziende
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili	Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese	Qualsiasi altra operazione immobiliare
Operazioni di finanza straordinaria	Rappresentanza tributaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione (art. 3, co. 3, D.L. 35/2005)	Redazione dei bilanci
Organizzazione degli apporti necessari alla ricostruzione di società	Redazione e osservazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati
Regolamenti e liquidazione di avarie	Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Relazione di stima di cui al Codice Civile	Trasformazioni, scissioni e fusioni di società e altri enti
Revisioni contabili	Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni
Rilascio di visti di conformità per studi di settore	Valutazioni di singoli beni e diritti
Rilevazioni in materia contabile amministrativa	Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
Riordino della contabilità	Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese
Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati	Assistenza in procedure contenziose davanti ad autorità giudiziarie ed amministrative
Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro	Altro
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche	

1.5. FAC-SIMILE REGISTRO IDENTIFICATIVO DELLA CLIENTELA

Registro identificativo della clientela ai sensi del D. M. 141/2006

N. IDENTIFICAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	PROFESSIONISTA CHE EFFETTUA L'IDENTIFICAZIONE	TIPO DI IDENTIFICAZIONE (DIRETTA/INDIRETTA (VEDI TABELLA))	DATI SULLA REGISTRAZIONE (VEDI TABELLA)	NONIMATIVO CLIENTE	ATTIVITA' SVOLTA DAL CLIENTE	CODICE CLIENTE	DOCUMENTO D'IDENTITA'	TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE INORALE/FRAZIO NATI/MULTIPLA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE/ INCARICO (VEDI TABELLA)	VALUTA (VEDI TABELLA A)	VALORE DELLA PRESTAZIONE DEFINITO/ INDEFINITO	NOTE
1				REGISTRAZIONE DATA VARIAZIONE	COGNOME /NOME/ DENOMINAZIONE DITTA DATA DI NASCITA (AAAA/MM/GG) INDIRIZZO (CAP - COMUNE - VIA) CODICE FISCALE PARTITA IVA QUALIFICA COGNOME E NOME DATA DI NASCITA (AAAA/MM/GG) INDIRIZZO (CAP - COMUNE - VIA) CODICE FISCALE			TIPO DOCUMENTO (VEDI TABELLA) NUMERO DATA RILASCIO (AAAA/MM/GG) AUTORITA' E LUOGO DI RILASCIO SESSO					

N. IDENTIFICAZIONE	DATA REGISTRAZIONE	PROFESSIONISTA CHE EFFETTUA L'IDENTIFICAZIONE	TIPO DI IDENTIFICAZIONE (DIRETTA/INDIRETTA (VEDI TABELLA))	DATI SULLA REGISTRAZIONE (VEDI TABELLA)	NONIMATIVO CLIENTE	ATTIVITA' SVOLTA DAL CLIENTE	CODICE CLIENTE	DOCUMENTO D'IDENTITA'	TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE INORALE/FRAZIO NATI/MULTIPLA	DESCRIZIONE PRESTAZIONE/ INCARICO (VEDI TABELLA)	VALUTA (VEDI TABELLA A)	VALORE DELLA PRESTAZIONE DEFINITO/ INDEFINITO	NOTE
1				REGISTRAZIONE DATA VARIAZIONE	COGNOME /NOME/ DENOMINAZIONE DITTA DATA DI NASCITA (AAAA/MM/GG) INDIRIZZO (CAP - COMUNE - VIA) CODICE FISCALE PARTITA IVA QUALIFICA COGNOME E NOME DATA DI NASCITA (AAAA/MM/GG) INDIRIZZO (CAP - COMUNE - VIA) CODICE FISCALE			TIPO DOCUMENTO (VEDI TABELLA) NUMERO DATA RILASCIO (AAAA/MM/GG) AUTORITA' E LUOGO DI RILASCIO SESSO					

Capitolo 2

**OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA**

2.1. OPERAZIONI SOGGETTE ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(art. 12 c.3 D. Lgs. 231/07)

I professionisti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, DEVONO osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

- a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Il CNDCEC da un'interpretazione al concetto di “prestazione professionale” e di “operazione” che induce a ritenere che siano escluse dall'obbligo di adeguata verifica della clientela, tutte le prestazioni che non determinano alcuna modificazione della situazione giuridica del cliente. Il CNDCEC permane nella convinzione che le attività di consulenza, in particolare in materia contrattuale e aziendale, possano essere soggette a tale obbligo solo nel caso in cui sussistano gli elementi richiamati dall'art.1 lett.1): “attività determinata o determinabile finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativa della situazione giuridica esistente”.

L'ammontare del valore della prestazione professionale (anche superiore ai 15.000,00 euro) non è elemento che causi l'obbligo di adeguata verifica della registrazione.

L'art.12 c.3 del D.Lgs.231/2007 chiarisce che gli obblighi di cui sopra non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e pertanto non solo in riferimento alle dichiarazioni dei redditi come si riteneva nel passato.

Si rimanda a un capitolo a parte la trattazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni di controllo contabile e legale svolte da professionisti.

2.2. IN QUALE MOMENTO E' NECESSARIO EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(art. 19 c.1 – art. 22 D. Lgs. 231/07)

Alternativamente:

1. prima dell'instaurazione del rapporto continuativo
2. al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale
3. al momento dell'esecuzione dell'operazione.

L'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela per quella già acquisita al 29.12.2007, dovrà essere effettuata al primo contatto utile, fatto salva la valutazione del rischio presente così come indicato dal MEF nella circolare del 17.12.2008 e così come riportato nell'art.22 del D.Lgs. 231/2007 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 151/2009.

L'obbligo di verifica della clientela è operazione differente dall'obbligo di registrazione.

2.3. COME EFFETTUARE L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA?

Viene richiesto al professionista di operare in funzione del grado di rischio che la singola operazione e che il singolo rapporto può presentare. Si parla di approccio basato sul rischio.

L'art. 20 del D.Lgs. elenca una serie di elementi per la valutazione del rischio a cui si rimanda.

Il CNDCEC ha predisposto linee guida per l'adeguata verifica della clientela: si tratta di una procedura standardizzata che prevede l'assegnazione di un punteggio ad ogni elemento del cliente e dell'operazione; il punteggio complessivo indicherà il livello di rischio connesso all'operazione.

Gli adempimenti di adeguata verifica della clientela possono essere demandati anche a dipendenti e collaboratori del professionista.

In questo caso è consigliabile predisporre delega formale al collaboratore / dipendente e formale accettazione da parte dello stesso.

2.3.1. MODALITÀ ORDINARIE

(art.18-19-20 D.Lgs. 231/07)

L'adempimento deve essere svolto in presenza del cliente.

L'attività da svolgere per adempiere agli obblighi previsti dalla norma sono i seguenti:

- a) identificazione del cliente e verifica dell'identità dello stesso sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
- se persona fisica: documento identità non scaduto
 - se società: è necessario verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza. Pertanto tale adempimento deve essere supportato dalla verifica del potere di rappresentanza acquisendo i documenti che comprovino tale situazione (visura CCIAA, ..).
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica dell'identità dello stesso; l'art.2 dell'allegato tecnico dà questa definizione di titolare effettivo:
- in caso di società:
 - i. la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in senso a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - ii. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
 - in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quale i trust che amministrano e distribuiscono fondi:
 - i. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - ii. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - iii. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Il CNDCEC ritiene che, per la registrazione dei dati del titolare effettivo, sia necessario attendere le disposizioni applicative in considerazione del fatto che il D.Lgs. 231/2007 non contiene disposizioni in merito alle modalità di identificazione dello stesso; il D.Lgs. prevede l'identificazione e non l'adeguata verifica di quest'ultimo.

In base alla situazione di rischio è necessario adottare misure adeguate:

- fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi

- chiedere direttamente ai propri clienti
 - cercare di ottenere informazioni in altro modo
- c) ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale
Sarebbe consigliabile una dichiarazione in forma scritta anche se non richiesta dalla norma. Il cliente deve garantire al professionista massima collaborazione fornendo notizie, informazioni dettagliate e aggiornate.
- d) svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- analisi costante delle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che l'operatività sia compatibile con la conoscenza del proprio cliente, delle sue attività commerciali
 - aggiornamento dei documenti, dei dati e delle informazioni detenute
 - verifica, se necessario, dell'origine dei fondi

2.3.2. MODALITÀ SEMPLIFICATE

(art.25-26 D. Lgs. 231/07)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra citati non trovano applicazione alle seguenti categorie di clienti:

- a) banche, Poste Italiane epa, istituti di moneta elettronica, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile, le imprese di assicurazione che operano in Italia, etc.;
- b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità Europee o al diritto comunitario derivato.

E' necessario nei casi di esenzione, raccogliere comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

2.3.3. MODALITÀ RAFFORZATE

(art.28 D.Lgs. 231/07)

Gli obblighi rafforzati si rendono necessari in queste casistiche:

a) quando il cliente non fisicamente presente.

In questo caso si provvederà alla normale identificazione del cliente secondo le modalità ordinarie, e successivamente le informazioni prevenute dovranno essere verificate con l'obiettivo di:

- accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva
- verificare che il primo pagamento relativo all'operazione oggetto della prestazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio

Esistono varie ipotesi per le quali non occorre procedere alle modalità rafforzate nel caso in cui l'incarico sia conferito senza la presenza fisica del cliente:

- il cliente sia già stato identificato in relazione a un rapporto in essere. Le informazioni esistenti devono però essere aggiornate.
- per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, scritture private autenticate, certificati qualificati utilizzati per generazione di una firma digitale associata a documenti informatici
- per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione di rappresentanza e dell'autorità consolare italiana.

b) conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari (destinato per lo più ad enti creditizi)

c) operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro stato comunitario o in un paese terzo.

I professionisti dovranno avere cura di:

→ stabilire adeguate procedure per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta.

A tal fine risulta fondamentale la definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP):

- persona fisica, non cittadino italiano e non residente in Italia, cittadino di altri stati comunitari o di Stati Extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche (capi di stato, capi di Governo, Ministri e Vice ministri, Sottosegretari, parlamentari, membri delle Corti Supreme, membri della Corti dei Conti, membri dei Consigli di

Amministrazione delle banche centrali, ambasciatori, membri degli organi di Amministrazione di società possedute dallo Stato)

- familiari diretti dei soggetti di cui al punto precedente (coniuge, figli e loro coniugi, genitori, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti sopra indicati)
- coloro con i quali le persone di cui sopra intrattengono notoriamente stretti legami

→ adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione

→ assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale

d) rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Nulla viene specificato circa le tipizzazioni di tale eventualità. E' lasciato alla professionalità del professionista la valutazione di ogni singola casistica.

2.4. ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

(artt.29 – 35 D.Lgs.231/07)

Per semplificare le procedure, è consentito al professionista di poter avvalersi dell'adeguata verifica della clientela effettuata da terzi anche se non viene liberato da alcun tipo di responsabilità. Il professionista, anche in assenza del cliente, deve ricevere attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti:

- intermediari di cui all'art.11 comma 1
- enti creditizi ed enti finanziari di stati membri dell'Unione Europea
- banche aventi sede legale e amministrativa in stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva
- professionisti di cui all'art.12 comma 1, e art.13 comma 1 lett.b) nei confronti di altri professionisti

L'identificazione quindi può avvenire tramite l'invio anche a mezzo di strumenti informatici di dati inviati da uno dei soggetti sopra indicati.

2.5. SANZIONI

- | | | |
|---|--|---|
| a | Inosservanza dell'obbligo d'identificazione della clientela | Multa da 2.600 euro a 13.000 euro |
| b | Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l'operazione | Reclusione da 6 mesi a un anno
Multa da 500 a 5.000 euro |
| c | Omessa, tardiva o incompleta registrazione negli archivi informatici e cartacei | Multa da 2.600 euro a 13.000 euro |
| d | Se commesse le violazioni di cui al punto a) b) c) con mezzi fraudolenti | Raddoppio della sanzione prevista |

2.6. SCHEDE IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Allegato A - IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE
FISCALE

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA

DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE

CARICA O QUALIFICA

COGNOME E NOME.....

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA.....

CODICE FISCALE

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO.....

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

CARICA O QUALIFICA

COGNOME E NOME.....

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA.....

CODICE FISCALE

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO.....

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE

INCARICO O QUALIFICA
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO.....
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

INCARICO O QUALIFICA
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO.....
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE

DATI ACQUISITI TRAMITE:

<input type="checkbox"/> CONSULTAZIONE DI PUBBLICI REGISTRI
<input type="checkbox"/> ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI
<input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 D.LGS. 231/2007
<input type="checkbox"/> ALTRO

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
OGGETTO			
SCOPO			
VALORE	DELL'OPERAZIONE	OGGETTO	DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE			
<input type="checkbox"/>	INDETERMINATO O NON DETERMINABILE		
<input type="checkbox"/>	EURO		

- IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA**
- IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE**

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INCARICATO ALL'IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL PROFESSIONISTA

....., lì

FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE/DIPENDENTE

.....

**Allegato B - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007**

Modello B.1

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NAZIONALITÀ

TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE

CARTA D'IDENTITÀ PASSAPORTO ALTRO

NUMERO RILASCIATO DA

IL CON SCADENZA IL

CODICE FISCALE

PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA

IN FORMA SOCIETARIA IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA

ESERCITATA DAL NELL'AMBITO

TERRITORIALE

DICHIARO INOLTRE

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società, con sede legale in, iscritta al Registro delle imprese di, numero di iscrizione e codice fiscale, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;

2) DI COSTITUIRE

DI NON COSTITUIRE

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera o), articolo 1, D.Lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)

.....

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono

SE NECESSARIO

4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da e, comunque, da attività lecita.

....., lì

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

Modello B.2 DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007

Il sottoscritto, ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del D.Lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARO

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

□ DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO
COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

....., lì

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

Allegato C - DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AGLI
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

**Modello C.1. DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 23
DEL D.LGS. N. 231/2007**

Il sottoscritto
professionista di cui all'articolo 12, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007

DICHIARA CHE :

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NAZIONALITÀ

rivoltosi al sottoscritto per il compimento della seguente operazione/prestazione
professionale (indicare la prestazione richiesta)

.....
.....

NON E' STATO IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO così come
previsto e definito dal D.Lgs. 231/2007.

Il sottoscritto pertanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007,
SI E' ASTENUTO dal compiere l'operazione/prestazione professionale richiesta.

....., li

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

**Modello C.2 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 30
DEL D.LGS. N. 231/2007**

Il sottoscritto
professionista di cui all'articolo 12, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007

ATTESTA

ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 231/2007 che:

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NAZIONALITÀ

ha conferito al sottoscritto incarico a svolgere una prestazione professionale (indicare la
prestazione richiesta)

.....

.....

Nei confronti del sopraindicato cliente il sottoscritto dichiara di aver adempiuto agli obblighi
di adeguata verifica previsti dall'art. 18, co. 1, lett. a) b) e c) del D.Lgs. 231/2007

A tal fine si allega la documentazione relativa.

....., lì

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

Capitolo 3

COMUNICAZIONI USO CONTANTE SUPERIORE AI LIMITI

3.1. PREMESSA

Si ritiene sia opportuno che il commercialista informi i propri clienti in merito al limite e all'obbligo imposto allo stesso di comunicare eventuali informazioni "scoperte" nell'esercizio dell'attività di tenuta della contabilità"

L'art.20 del DL.78/2010 ha modificato la soglia massima per effettuare i pagamenti in denaro contante in **precedenza pari a 12.500 euro, ora 5.000 euro.**

In particolare si configura **una violazione** qualora **il predetto trasferimento venga** effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro". Si definiscono operazioni frazionate le operazioni unitarie sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al citato limite di € 5.000,00, realizzate attraverso più operazioni, singolarmente di importo inferiore, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo..

In merito al termine "complessivamente" è opportuno richiamare l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato nel parere n.1504 del 12.12.1995 secondo il quale in presenza di una pluralità di trasferimenti relativi alla medesima operazione, effettuati nel periodo di 7 giorni, singolarmente inferiori a €5.000,00, ma complessivamente per un ammontare pari o superiore a tale limite, non trova applicazione il divieto nel caso in cui il divieto sia connaturato all'operazione posta in essere (esempio: un contratto di somministrazione), o sia la conseguenza di un specifico accordo tra le parti (ad esempio per un pagamento rateale).

3.2. I DIVERSI LIMITI NEL TEMPO

Occorre ricordare come il suddetto limite ha subito nel corso degli anni diverse oscillazioni in aumento ed in diminuzione che non rendono affatto agevole comprendere se un determinato comportamento abbia o meno violato le predette limitazioni. A tal proposito sarà necessario comprendere in quale periodo sia stato effettuato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Tipologia operazione	Data operazione
Trasferimento di denaro contante effettuato per importi superiori a 12.500 euro	Operazioni effettuate entro il 29 aprile 2008
Trasferimento di denaro contante effettuato per importi superiori a 5000 euro	Operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2008 e il 24 giugno 2008
Trasferimento di denaro contante effettuato per importi superiori a 12.500 euro	Operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 25 giugno 2008 e il 30 maggio 2010
Trasferimento di denaro contante effettuato per importi superiori a 5.000 euro	Operazioni effettuate a partire dal 31 maggio 2010 compreso, cioè con decorrenza dall'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (art. 20)

3.3. OPERAZIONI “PERICOLOSE”

Si ritiene opportuno segnalare alcune **casistiche** che potrebbero diventare pericolose ai fini della norma in commento.

Trasferimenti di denaro senza effettuare “acquisti”

Una prima casistica riguarda tutti i **trasferimenti di denaro** senza che si sia necessariamente verificato l’acquisto di un bene o di un servizio da parte del soggetto che effettua il trasferimento.

Il caso potrebbe essere ad esempio:

- un finanziamento effettuato dai soci in contanti per un importo pari o superiore a 5.000 euro;
- la restituzione in contanti del medesimo finanziamento , sempre per importi pari o superiori alla predetta soglia.

Pagamento di fornitori

Sono da considerare come “**circostanze**” che integrano sicuramente l’ipotesi di infrazione le seguenti casistiche:

- **pagamento in contanti** di una **fattura** o di una **prestazione** semprechè, beninteso, la somma di denaro contante sia pari o superiore a 5.000 euro.

Il trasferimento tra conti della società

Non determina alcuna violazione il trasferimento di denaro contante, senza il tramite di un istituto di credito, da un conto all’altro della medesima società. Sul punto specifico la disposizione è sufficientemente chiara laddove si afferma che l’infrazione viene commessa solo per i trasferimenti di denaro contante (per importi pari o superiore a 5.000 euro) effettuati tra **soggetti diversi**.

ESEMPIO

D- Una società preleva dalla banca presso la quale ha aperto un c/c, del contante (7.500 euro) in data 27 agosto 2010 ed in data 31 agosto versa la stessa somma su un’altra banca, presso la quale esiste sempre un c/c. Si è violata la norma sul trasferimento del contante?

R. – Nel caso di specie siamo di fronte ad una società che preleva del contante (per un importo superiore a 5.000 euro) da una banca e lo versa su un’altra banca. Si ritiene di poter affermare che non si determina alcuna violazione in quanto sul punto specifico la disposizione è sufficientemente chiara laddove si afferma che l’infrazione viene commessa solo per i trasferimenti di denaro contante (per importi pari o superiore a 5.000 euro) effettuati tra **soggetti diversi**.

3.4. LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE

Il commercialista deve effettuare una specifica comunicazione al MEF delle infrazioni all’uso del contante delle quali lo stesso abbia avuto cognizione.

Come previsto dall’art.51 del D.Lgs. n.231/2007, la comunicazione in esame va effettuata entro il termine di giorni 30 dal momento in cui lo stesso, in relazione al suo compito di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni, ha avuto notizia della sopra citata infrazione.

Il Dipartimento del Tesoro, con specifico decreto, ha previsto che a decorrere dal 15.05.2005 l'esercizio delle funzioni in materia di sanzioni antiriciclaggio limitatamente alle violazioni all'uso del contante di importo non superiore a € 250.000,00* sia demandato alle direzioni Provinciali dei servizi vari.

Per violazioni al limite di utilizzo del contante:

- non superiori a € 250.000,00* il destinatario della segnalazione è la Direzione Provinciale dei servizi vari competente in base al luogo della violazione.
- Superiori a € 250.000,00* il destinatario della segnalazione è il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione valutario, antiriciclaggio e usura in via XX Settembre 97 – Roma

Con Circolare n.46213 del 3.5.2006 è stato chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che l'individuazione dell'ufficio competente a ricevere la segnalazione in esame deve essere fatta seguendo i seguenti criteri:


1. **entità della violazione:** in presenza di più violazioni segnalate con un unico atto non si deve effettuare la somma degli importi delle singole violazioni. Infatti anche se la somma totale delle diverse violazioni, singolarmente di importo non superiore a €250.000,00*, supera detto importo, la segnalazione va comunque va comunque inviata alla competente Direzione Provinciale;
2. **territorialità di competenza:** per l'individuazione della competente Direzione Provinciale va fatto riferimento al luogo in cui si è commessa la violazione. Nel caso in cui non sia possibile determinare il luogo di effettuazione della violazione si deve fare riferimento al luogo in cui la stessa è stata accertata.

3.5. IL REGIME SANZIONATORIO

L'art. 28, comma 2, lett. b) del D.L. n. 78/2010 ha aggiunto nel corpo dell'art. 58 del D.Lgs. 231/2007 il comma 8 prevedendo, limitatamente ad alcune specifiche fattispecie, **l'aumento delle sanzioni amministrative.**

Le nuove regole sulle sanzioni incidono su:

- **chi compie le irregolarità;**
- **chi, a ciò è tenuto, omette di comunicarle** alle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze o al Mef.



Il soggetto che paga o riceve in **unica soluzione** contanti oltre la soglia consentita o titoli al portatore oppure omette di inserire l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o la clausola di intrasferibilità su assegni bancari di importo pari o superiore a 5 mila euro è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa che va **dal minimo dell'1% al massimo del 40%**.

3.6. LE NOVITÀ

Tuttavia, ed è questa la novità estremamente rilevante, viene stabilito che **la sanzione amministrativa minima non può essere inferiore a 3 mila euro**. Tale minimo, che rende d'ora innanzi inapplicabile la sanzione minima dell'1%, riguarda:

- denaro contante e assegni;
- le irregolarità sui libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- i money transfer;
- l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Capitolo 4

SEGNALAZIONE

4.1. INTRODUZIONE

L'obbligo posto a carico del professionista di segnalare le cosiddette operazioni sospette rappresenta un punto fondamentale della normativa antiriciclaggio.

La disciplina di questo obbligo è regolata dagli articoli da 41 a 48 del Capo III del Titolo II del D.Lgs n. 231/2007.

Da sottolineare come l'effettuazione delle segnalazioni non costituisca violazione del segreto professionale (comma 6 dell'art. 41 del D.Lgs n. 231/2007). Pertanto il professionista, o i suoi dipendenti o collaboratori sono esonerati da qualsiasi responsabilità (civile, penale o amministrativa). Logicamente la mancanza di responsabilità è subordinata alla circostanza che la segnalazione dell'operazione sospetta sia stata effettuata in buona fede e per le finalità dell'antiriciclaggio.

4.2. INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: I CRITERI GENERALI

Allo scopo di fornire indicazioni sui criteri da utilizzare per individuare le operazioni sospette e agevolare il professionista in questa incombenza sono stati emanati, con il D.M. 16.04.2010 pubblicato in G.U. il 3.05.2010, ai sensi dall'art. 41, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 231/2007, gli indicatori di anomalia che sostituiscono quelli contenuti nelle istruzioni applicative del 24.02.2006 dell'U.I.F., parte IV e tabella "Allegato C".

Con riferimento ai rapporti intrattenuti con i clienti devono essere rilevate "eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio".

La valutazione del profilo di rischio deve essere effettuata tenendo in considerazione i seguenti criteri generali:

- aspetti oggettivi riguardanti in particolare le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, le operazioni da essi compiute e gli strumenti utilizzati (es. impiego di strumenti societari, interposizione di soggetti terzi, ecc.);
- aspetti soggettivi riguardanti le caratteristiche del cliente.

Nell'individuazione delle operazioni sospette il professionista deve tenere in considerazione i seguenti criteri generali:

- a. al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
- b. a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;

- c. a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- d. all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e. al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- f. all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- g. all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- h. al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

Ad esempio, il frequente utilizzo del denaro contante rappresenta uno degli aspetti oggettivi (relativi all'attività) indicati dall'U.I.F. di cui il professionista deve tenere conto ai fini della segnalazione.

Proprio in relazione al ricorso frequente ed ingiustificato di denaro contante il D.L. 31.05.2010 n. 78 ha modificato il comma 1 dell'art. 41 aggiungendo: “E’ un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti, anche se non in violazione dei limiti di cui all’art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”.

Pertanto è necessario valutare con attenzione l’operatività in contante della clientela, anche per importi sotto la soglia dei 5.000 euro, quando questa appaia frequente e/o ingiustificata alla luce del patrimonio informativo complessivo del segnalante nonché raffrontare i predetti elementi con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione.

Sul punto è intervenuto, con la circolare 11.10.2010 prot. n. 297944, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4.3. INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: GLI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI

Come già specificato, gli indicatori di anomalia sono dettagliati nella tabella “Allegato 1” al D.M. 16.04.2010 pubblicato in G.U. il 3.05.2010 n. 101.

Tali indicatori riguardano sia profili soggettivi, che oggettivi dell'operazione. Tuttavia la presenza di tali indicatori dovrà essere oggetto di valutazione a cura del professionista unitamente a tutte le altre informazioni disponibili e alla natura dell'operazione.

L'elencazione fornita nel D.M. non è però esaustiva. Inoltre l'assenza degli indici di anomalia contenuti nel D.M. potrebbe non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Allo stesso modo la sussistenza di tali anomalie non significherà, necessariamente, che l'operazione in questione sia sospetta. Il professionista dovrà valutare in concreto il comportamento assunto dal cliente.

4.4. I CASI DI ESENZIONE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007 l'obbligo di segnalazione di operazione sospette di cui all'art. 41 non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventuale di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

La disciplina previgente annoverava nell'esenzione anche i procedimenti arbitrari e quelli per la risoluzione delle controversie (ADR) avanti gli organismi di conciliazione (art. 10, comma 2, DM 141/2006). L'attuale testo di legge non ripropone un comma specifico ma pare sia possibile estendere ancora l'esenzione a detti procedimenti anche alla luce della nota MEF prot. 65633 del 12 giugno 2008 dove è stato specificato che l'esclusione dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è applicabile per estensione ai giudizi arbitrari o di risoluzione delle controversie avanti gli organismi di conciliazione ed anche alle consulenze tecniche di parte (CTP), anche se queste ultime, al contrario di arbitrati, conciliazioni e CTU devono essere registrate e assoggettate ad adeguata verifica.

4.5. LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ED I SUOI CONTENUTI

Le modalità di segnalazione delle operazioni sospette sono disciplinate dall'art. 43 del D.Lgs. n. 231/2007 e dall'Allegato 2 al D.M. 16.04.2010 pubblicato in G.U. 3.5.2010 n. 101.

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 231/2007, le segnalazioni dei professionisti possono essere effettuate direttamente alla UIF o, alternativamente, agli Ordini professionali i quali provvederanno, senza ritardo, a trasmetterle integralmente alla UIF prive del nominativo dei segnalanti.

L'art. 43 comma 2 del DLgs. 231/2007, peraltro, subordina tale possibilità ad una preventiva "abilitazione" dell'Ordine tramite decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero della Giustizia. Ad oggi, tale possibilità è stata riconosciuta solo ai Consigli nazionali degli Ordini dei Consulenti del lavoro e dei Notai, tramite due DM del 27.2.2009.

La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, deve avvenire per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse. Analogo sistema deve essere utilizzato per le eventuali richieste di approfondimenti.

Al riguardo, tuttavia, va segnalato che non sono ancora stati predisposti gli strumenti necessari alla suddetta trasmissione telematica, che pertanto non è ancora operativa.

Un comunicato dell'U.I.F. del mese di novembre 2010 annuncia l'avvio della procedura informatica delle segnalazioni con decorrenza **maggio 2011**.

Dal comunicato emerge che il nuovo schema di segnalazione sarà comune per tutte le categorie di segnalanti (intermediari finanziari, professionisti e altri soggetti) ed i contenuti saranno individuati da un provvedimento da pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, la segnalazione dovrà essere ancora trasmessa in forma cartacea, accompagnata da una lettera di trasmissione, a firma del professionista utilizzando i moduli previsti con l'allegato D e seguendo le istruzioni di cui all'allegato E del provvedimento UIC del 24.06.2006, e indirizzandola mediante raccomandata (si consiglia l'utilizzo della forma con a/r senza busta, con il sistema utilizzato per le notifiche giudiziarie) alla:

Unità di Informazione Finanziaria

Largo Bastia, 35 – 00181 ROMA (RM)

Indicando, accanto all'indirizzo il codice: PR AR94

La segnalazione relativa all'operazione sospetta è da considerarsi attività:

- a. Personale del professionista che esegue la prestazione o di un suo delegato;
- b. Indiretta dell'ordine professionale, qualora il professionista l'abbia inviata allo stesso per il successivo inoltro all'U.I.F.;
- c. Congiunta per scelta concessa a più professionisti che assistono contemporaneamente lo stesso cliente per la medesima prestazione.

La segnalazione dell'operazione sospetta all'U.I.F. deve avvenire senza ritardo e, quando è possibile, prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione professionale, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi che fanno generare il sospetto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne nei casi in cui l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività (ipotesi non meglio specificate dal legislatore), o possa ostacolare le indagini.

I professionisti inoltrano segnalazioni all'U.I.F. anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Si ricorda che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

Non è possibile predisporre la segnalazione dell'operazione sospetta in forma libera.

Il correttivo aggiunge all'art. 41 il comma 1-bis nel quale si precisa che il contenuto delle segnalazioni (dati, informazioni, ecc.) deve essere definito dalla U.I.F. con proprie istruzioni al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema.

Nelle more delle nuove istruzioni dovranno essere osservate quelle riportate nell'allegato E contenuto nel provvedimento UIC del 24.06.2006 sopra citato.

I dati e le notizie da indicare e relative all'operazione oggetto di segnalazione sono:

- quadro B: i dati del segnalante;
- quadri D, E ed F: i dati concernenti il soggetto segnalato - se il cliente opera per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima;
- quadro C: le informazioni riguardanti l'operazione oggetto di segnalazione, avendo soprattutto riguardo ai motivi del sospetto.

Con riferimento all'ultimo punto si segnala come non sia sufficiente la mera indicazione di uno o più indicatori di anomalia. Le ragioni del sospetto devono essere indicate dettagliatamente.

Devono essere altresì comunicate all'U.I.F. le eventuali variazioni concernenti le informazioni del professionista che ha effettuato la segnalazione. Le modifiche potrebbero riguardare l'indirizzo dello studio, il recapito telefonico, ecc..

QUADRO A - INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE		
1.	Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva)	<input type="text" value="...selezionare..."/>
2.	Numero identificativo della segnalazione	<input type="text"/>
3.	Data della segnalazione	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
4.	Data di invio della segnalazione	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
5.	Numero segnalanti	<input type="text"/>

QUADRO B - INFORMAZIONI GENERALI SUL SEGNALANTE

SOGGETTO PREPOSTO A FORNIRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE		
1.	N. di telefono	<input type="text"/>
2.	N. di fax	<input type="text"/>
3.	Indirizzo di posta elettronica	<input type="text"/>

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE		
4.	Tipo del soggetto segnalante	<input type="text" value="...selezionare..."/>
5.	Descrizione del soggetto segnalante	<input type="text"/>
6.	Codice fiscale del soggetto segnalante	<input type="text"/>
7.	Codice identificativo del soggetto segnalante	<input type="text"/>
8.	Cognome	<input type="text"/>
9.	Nome	<input type="text"/>
10.	Comune di nascita	<input type="text"/>
11.	Provincia	<input type="text"/>
12.	Stato	<input type="text"/>
13.	Data di nascita	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
14.	Sesso	<input type="text"/> (M / F)
15.	Indirizzo del domicilio professionale principale	<input type="text"/>
16.	Comune del domicilio professionale principale	<input type="text"/>
17.	Provincia	<input type="text"/>

QUADRO C - OPERAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. Descrizione dell'operazione (max 50 righe per pagina)

QUADRO D - INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI

1.	Cognome	<input type="text"/>
2.	Nome	<input type="text"/>
3.	Comune di nascita/Stato estero	<input type="text"/>
4.	Provincia	<input type="text"/>
5.	Data di nascita	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
6.	Sesso	<input type="text"/> (M / F)
7.	Natura giuridica	<input type="text"/> (Ditta individuale= DI ; Altri casi= lasciare in bianco)
8.	Codice fiscale	<input type="text"/>

RESIDENZA

9.	Indirizzo	<input type="text"/>
10.	CAP	<input type="text"/>
11.	Comune/Stato estero	<input type="text"/>
12.	Provincia	<input type="text"/>

QUADRO E - INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA

DATI IDENTIFICATIVI	
1.	Denominazione <input type="text"/>
2.	Natura giuridica <input type="text" value="...selezionare..."/>
3.	Sigla <input type="text"/>
4.	Data di costituzione <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
5.	Codici fiscale <input type="text"/>
6.	Partita IVA <input type="text"/>

SEDE LEGALE	
7.	Comune/Stato estero <input type="text"/>
8.	Provincia <input type="text"/>

LEGALE RAPPRESENTANTE	
9.	Cognome <input type="text"/>
10.	Nome <input type="text"/>
11.	Comune/Stato estero di nascita <input type="text"/>
12.	Provincia <input type="text"/>
13.	Data di nascita <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
14.	Sesso <input type="text"/> (M / F)
15.	Indirizzo di residenza <input type="text"/>
16.	Comune/Stato estero di residenza <input type="text"/>
17.	Provincia <input type="text"/>
18.	Codice fiscale <input type="text"/>

QUADRO F - PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA RIFERITA L'OPERAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI	
1.	Cognome <input type="text"/>
2.	Nome <input type="text"/>
3.	Comune/Stato estero di nascita <input type="text"/>
4.	Provincia <input type="text"/>
5.	Data di nascita <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
6.	Sesso <input type="text"/> (M / F)
7.	Codice fiscale <input type="text"/>
8.	Tipo legame <input type="text" value="...selezionare..."/> 

RESIDENZA	
9.	Indirizzo <input type="text"/>
10.	CAP <input type="text"/>
11.	Comune/Stato estero <input type="text"/>
12.	Provincia <input type="text"/>

LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

MITTENTE	
Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Recapito telefonico	<input type="text"/>
Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 3 maggio 1991 n.143, convertito con modifiche dalla Legge 5 luglio 1991 n.197, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n.153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:	
Numero identificativo della segnalazione	<input type="text"/>
Data della segnalazione	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa)
La segnalazione allegata si compone di N°	<input type="text"/> pagine.
LUOGO, DATA E FIRMA	
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (gg/mm/aaaa) Il/I Segnalante/i

4.6. LA SOSPENSIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

L'U.I.F. quando riceve una segnalazione di operazione sospetta, è tenuta al compimento delle seguenti operazioni:

- a) Analisi della segnalazione;
- b) Sospensione dell'operazione;
- c) Flusso di ritorno delle informazioni.

Sarà compito dell'U.I.F. stabilire se archiviare la segnalazione per manifesta infondatezza (mantenendone evidenza per dieci anni) o inoltrarla senza indugio agli organi investigativi per ulteriori indagini.

L'U.I.F. esaminando la segnalazione pervenuta decide se esistono i presupposti per la sospensione dell'operazione, prima che la stessa sia effettuata. La sospensione può durare per un massimo di cinque giorni lavorativi.

Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente comunicato dall'U.I.F. agli organi investigativi ed al segnalante; quest'ultimo dovrà attenersi all'obbligo impostogli per i giorni indicati nella comunicazione con inizio dal momento in cui riceve la comunicazione stessa.

Con quello che è definito il flusso di ritorno delle informazioni, s'intende l'obbligo imposto all'U.I.F. di comunicare al segnalante, o al soggetto intermedio (ordine professionale) l'esito dell'analisi della segnalazione, sia in caso di archiviazione, sia nel

caso in cui venga inoltrata agli organi investigativi, similamente a quanto era già previsto nella precedente legislazione.

4.7. LA RISERVATEZZA

La possibilità, riservata ai professionisti, di inviare la segnalazione all'Ordine professionale che poi la inoltrerà senza ritardo ed integralmente all'U.I.F. eliminando il nome del professionista segnalante, permette di garantire l'anonimato.

Questa disposizione di segnalazione indiretta, però, sarà efficace soltanto previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministro della Giustizia, come indicato nell'art. 43 comma 2, che dovrà individuare gli ordini autorizzati alla procedura.

Ad oggi, tale possibilità è stata riconosciuta solo ai Consigli nazionali degli Ordini dei Consulenti del lavoro e dei Notai, tramite due DM del 27.2.2009

A parte l'anonimato ottenibile inoltrando previamente la segnalazione al rispettivo Ordine di appartenenza, il legislatore ha avuto una particolare attenzione relativamente alla riservatezza e alla protezione dei dati del segnalante.

Tutte le informazioni relative sia al contenuto sia all'effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette, sono soggette ad un regime di rigorosa riservatezza, previsto espressamente dalla norma.

E' inoltre vietato dare comunicazione delle avvenute segnalazioni al di fuori dei casi espressamente previsti dal Decreto Legislativo antiriciclaggio. Il divieto comprende qualsivoglia comunicazione al soggetto segnalato e a terzi e si estende anche alle informazioni in possesso del professionista sul fatto che sia in corso o possa essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4.8. AUTORICILAGGIO: NON E' REATO DI RICICLAGGIO MA C'E' L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Il problema si pone per la mancata coincidenza tra le definizioni di riciclaggio contenute D.Lgs. n. 231/2007 e quelle indicate dagli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale.

La differenza si trova nell'incipit del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007 che recita: *“Ai soli fini del presente decreto (.....)”*. La normativa antiriciclaggio, quindi, indica esclusivamente l'ambito di applicazione degli obblighi in essa contenuti senza incidere sulle ipotesi di reato previste dal Codice Penale che sono:

- **Riciclaggio - Art. 648-bis**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad

essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito (....)”.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Art. 648-ter**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito (....)”.

Elementi fondanti del reato di riciclaggio

Devono sussistere due condizioni affinché si configuri il reato di riciclaggio:

- 1) il reato presupposto;
- 2) la presenza del soggetto terzo che, fuori dai casi di concorso, sostituisce o trasferisce le risorse finanziarie occultate dal soggetto che ha commesso il reato presupposto.

Chi compie o concorre a compiere il reato presupposto, ad esempio l'evasione fiscale, quando utilizzerà i proventi del reato stesso sarà punito per il reato commesso, ma non per riciclaggio, ex comma 2 dell'art. 81 del Codice Penale.

Reato presupposto

Come noto, in campo tributario, il reato di evasione fiscale integra il reato presupposto al riciclaggio. Il chiarimento UIC del 21.06.2006, punto 21. Segnalazione di operazioni sospette - reati tributari, recita: *“In merito alla rilevanza, come reati presupposto del reato di riciclaggio, degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2- 3- 4 del D.Lgs. 74/2000, si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex art. 3 della L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell'operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale(delitti)”*.

Reato di riciclaggio

Ai sensi degli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale è imputabile di riciclaggio solo il soggetto che permette in qualunque modo di utilizzare i proventi derivanti dal reato, al soggetto che ha compiuto o ha concorso al compimento del reato medesimo.

Esemplificazione

L'imprenditore o il professionista versa incassi in contanti non fatturati sul conto corrente extracontabile:

- A. Se il conto extracontabile è intestato allo stesso imprenditore o professionista, e gli importi occultati superano le soglie di punibilità previste dalla norma, ci troveremo di fronte ad un caso di continuità nel reato di evasione fiscale.
- B. Se il conto extracontabile è intestato a terzi, per esempio al coniuge, al figlio studente, o, comunque, ad una persona di fiducia, questi soggetti, non avendo concorso nel reato di evasione, ed avendo accettato di ricevere le somme accreditate, risponderanno del reato di riciclaggio da evasione fiscale, configurandosi la fattispecie prevista dall'art. 648-bis del Codice Penale.

Nell'art. 2 del Decreto Legislativo 231/2007, infatti, non viene fatta alcuna distinzione tra chi commette riciclaggio e chi commette il reato presupposto, per cui anche il soggetto che ricicla

somme o risorse finanziarie derivanti da un reato da lui stesso commesso, dovrà essere segnalato dal professionista all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

“Ai soli fini del presente decreto” vengono totalmente assimilati, ad esempio, l'imprenditore che reinveste all'interno della sua azienda proventi frutto di evasione fiscale, auto riciclaggio appunto, dall'imprenditore che ricicla denaro proveniente da attività delittuose commesse da terzi.

4.9. LE SANZIONI

L'art. 57 del D.Lgs. 231/2007 prevede:

- al comma 4: “salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato”.
- al comma 5: “le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro”.

Capitolo 5

ANTIRICICLAGGIO PER REVISORI E/O SINDACI

5.1. GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

L'Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato la circolare n. 16/IR del 15 marzo 2010 sugli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo, alla luce del D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 recante disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 aveva chiarito che ai soli organi di controllo delle società destinatarie del decreto era imposto il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, ma lasciava molti dubbi interpretativi sul resto della disciplina.

A tal proposito va ricordato che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili interpellò il ministero dell'Economia e delle finanze per avere conferma del fatto che l'attività degli organi di controllo di società non soggette alla normativa antiriciclaggio, anche dove inclusiva del controllo contabile, fosse quindi esclusa dall'applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Tale interpretazione venne smentita dalla risposta ministeriale, nella quale veniva affermato che *“ai sensi della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2007 l'attività del collegio sindacale che svolga anche la revisione contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo ivi indicati”*.

Il D.Lgs. 151 del 25 settembre 2009 ha posto fine alla controversia interpretativa relativa alla sussistenza degli obblighi antiriciclaggio in capo agli organi di controllo delle società non destinatarie del D.Lgs. 231/2007, in particolare grazie all'inserimento del comma 3-bis all'articolo 12 del decreto, che individua i “professionisti” destinatari della normativa antiriciclaggio.

Con tale intervento viene definitivamente stabilito l'esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione delle operazioni sospette per i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il disposto dell'art. 52.

La norma, oltre a chiarire la questione degli obblighi antiriciclaggio in capo agli organi di controllo delle società non destinatarie del D.Lgs. 231/2007, stabilisce che l'esonero riguarda i componenti degli organi di controllo di tutte le società, anche di quelle destinatarie del D.Lgs. 231/2007.

Gli organi di controllo che non esercitano il controllo contabile (siano essi organi di controllo di società destinatarie o meno del D.Lgs. 231/2007) sono quindi esonerati dagli adempimenti derivanti dagli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette, anche se non deve essere trascurata la vigilanza sull'applicazione e sul generale rispetto della normativa antiriciclaggio.

Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 51 in relazione alle violazioni del divieto di trasferimento di contante o di titoli al portatore di cui all'articolo 49, la circolare ritiene si possano esonerare anche da tali obblighi gli organi di controllo investiti del solo controllo legale, e questo per due differenti ragioni. La

prima, da un punto di vista oggettivo, trattandosi tali infrazioni desumibili solo da una verifica di tipo contabile e perciò estranea alle funzioni del collegio sindacale che svolge solo il controllo legale, e la seconda da un punto di vista soggettivo, non essendo più i componenti del collegio sindacale soggetti destinatari della normativa e considerando che l'obbligo di comunicazione delle infrazioni di cui all'art. 51 si applica *“ai destinatari del presente decreto che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività hanno notizia di infrazioni”*.

Resta inteso che se all'organo di controllo è affidato anche il controllo contabile, i suoi componenti, in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili, sono soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007.

Se, in particolare, il soggetto incaricato della revisione è un organo collegiale, l'obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun sindaco-revisore e non già sull'organo *“collegio sindacale”*. Gravano pertanto in capo a ciascun sindaco-revisore gli adempimenti legati all'adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette.

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica in capo ai revisori contabili, l'art. 9 del D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 è intervenuto modificando l'articolo 16 del D.Lgs. 231/2007 nei seguenti termini *“le parole: «lettere a), d) ed c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) ed e)»*.

Di conseguenza, i revisori dovranno adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo le stesse modalità previste per i professionisti di cui al comma 1 dell'art. 12 al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (art. 16 comma 1 lett. c);
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (art. 16 comma 1 lett. d);
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente (art. 16 comma 1 lett. e).

In riferimento, infine, all'obbligo di comunicazione al Mef delle infrazioni alle disposizioni in materia di utilizzo del contante e dei titoli al portatore, essendo i revisori contabili destinatari della disciplina, è pacifico che i sindaci incaricati anche del controllo contabile debbano ritenersi assoggettati agli obblighi di cui all'art. 51 del Dlgs 231/2007.